



GIUSEPPE IZZO GUALANDI
NOTAIO

ALLEGATO "B" ALLA RACCOLTA N. 5706
STATUTO

della Associazione

"La Tana dei Saggi ETS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione denominata:

"La Tana dei Saggi ETS"

(in seguito "L'Associazione"), Ente no profit avente personalità giuridica in forza di provvedimento di iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data 14 settembre 2023 (Determinazione del Responsabile - Area Infanzia e adolescenza, Pari opportunità, Terzo settore Regione Emilia Romagna in data 14 settembre 2023. n. 19.322).

L'associazione ha sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), attualmente in Via Antonio Zucchi n. 41, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione utilizza l'acronimo "ETS" o l'espressione estesa "Ente del Terzo Settore" nella propria denominazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte ai terzi.

Articolo 2 - Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono il Verde e il marrone.
2. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante Un bambino che legge sotto un albero.

Articolo 3 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- l'attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (**lett. u**);

- attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (**lett. i**).

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**lett. t**).

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2. In particolare essa ha per finalità lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte alla raccolta di fondi per attività di beneficenza e per l'organizzazione di attività culturali e ricreative in genere. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, iniziative culturali, artistiche e ricreative.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svol-

gere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare le sue attività.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i. potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale; il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse.

Art. 4 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di la-

voro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali purchè che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Possono essere socie dell'Associazione anche tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

A seconda delle loro caratteristiche i Soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e assumono tale qualità in quanto hanno contribuito attivamente alla nascita dell'Associazione.

I Soci Fondatori seguono le disposizioni riguardanti i Soci Ordinari e sono assimilabili a questi ultimi laddove non vi sia espressa previsione statutaria che li riguardi;

b) Soci Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

c) Soci Benemeriti: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. La qualifica di Socio Benemerito risulta dall'elenco generale dei Soci.

Art. 6 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa iniziale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 7 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa iniziale trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:

°in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

°in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta diretta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con quorum pari ad almeno i due terzi dei suoi membri.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatar;

- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico (o Advisory Board), ove nominato;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo, salvo i casi previsti dalla legge o su delibera dell'Assemblea).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: la partecipazione all'assemblea può avvenire anche tramite mezzi di **telecomunicazione** o in via elettronica (art. 24 c. 4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Art. 11 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

In difetto di tale formalità, l'Assemblea è comunque validamente costituita se risultano presenti tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed

ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 12 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 13 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto l'Assemblea in unica convocazione è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e l'Assemblea delibera col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci.

Per la delibera di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea in convocazione unica è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e l'Assemblea delibera col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 14 – Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal/dai Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti; nel caso in cui ciò non sia possibile l'Assemblea provvede a nominare il Consigliere mancante.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, almeno un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere;
- nomina i membri del Comitato Scientifico (o Advisory Board);
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa iniziale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 17 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il/i Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in ogni caso una volta all'anno per predisporre e deliberare in ordine al rendiconto economico-finanziario, alla relazione sull'attività annuale dell'Associazione da presentare all'assemblea e sulle domande di nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza qualificata dei suoi membri ed il voto favorevole della maggio-

ranza assoluta degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

È possibile l'intervento nelle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al/ai Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 19 - Comitato scientifico (o Advisory Board)

L'associazione si può dotare di un Comitato Scientifico per lo sviluppo delle finalità istituzionale, assumendo come riferimento i valori e gli ideali dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può nominare il Comitato Scientifico composto da massimo nove membri.

Il Consiglio Direttivo decide su ogni singola nomina, su proposta del Presidente, a maggioranza semplice.

I componenti restano in carica 1 anno e sono rinnovabili. Al proprio interno l'Advisory Board nomina un Presidente che svolge altresì il ruolo di coordinamento e si relaziona con il Presidente dell'Associazione.

L'Advisory Board è composto da esperti e personalità di rilievo che appartengono a realtà operanti all'interno dell'ecosistema innovazione.

L'Advisory Board ha funzioni consultive dell'Associazione. Esso formula pareri e risponde a quesiti di supporto all'attività degli organi sociali e dei Gruppi di Lavoro. L'Advisory Board organizza autonomamente il proprio funzionamento. I componenti dell'Advisory Board prestano la propria opera a titolo gratuito.

Art. 20 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi previsti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge (Art. 31, comma1, CTS), esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento.

Art. 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 117 del 2017, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al d.lgs. n. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Firmato: MASSIMO DI MENNA, GIUSEPPE IZZO GUALANDI, NOTAIO.